



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 2/2021 V.G.

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.01.2023,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi depositato da DANELI GIUSEPPE (CF DNLGPP77A17C352G), nato a Catanzaro il 17.01.1977 e ivi residente alla Via Fiume Neto n. 103, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Capri, per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/12 e s.m.i.;

letta la relazione del Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv. Pierpaolo Greco, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori, si indicano le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

viste le integrazioni e chiarimenti richiesti dal G.D. e prodotti dal ricorrente e dal Gestore della crisi;

visto il provvedimento del 11.10.22 con il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, è stata fissata l'udienza di omologa per il 13.12.22 (poi differita al 10.01.23), fissando il termine di 10 giorni prima della detta udienza per l'espressione del voto da parte dei creditori;

vista la relazione del Gestore del 12.12.22 (e relativo allegato) in cui si attesta il raggiungimento della maggioranza prevista, considerati i voti pervenuti e non pervenuti, entro il termine fissato del 03.12.22, relazione inviata ai creditori come da ricevute mail allegate;

rilevato quindi che è stata trasmessa ai creditori la relazione di cui all'art. 12, co. 1 L. 3/12, a cura del Gestore, sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso e contenente l'attestazione definitiva sulla

fattibilità del piano;

rilevato che, nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, non sono pervenute osservazioni o contestazioni da parte dei creditori, come attestato dal Gestore con relazione depositata in data 04.01.23 e all'udienza del 10.01.23;

ritenuto che sussistono le condizioni per l'omologa dell'accordo, così come previsto dalla detta relazione finale;

ritenuto che sussistono in capo al richiedente i requisiti oggettivi e soggettivi, così come già accertato prima del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa;

trattasi in particolare di soggetto che non svolge nell'attualità attività di impresa e non è soggetto a procedure concorsuali diverse;

rilevato che la proposta di accordo ha i contenuti di cui sotto, come già rilevato nel decreto di fissazione dell'udienza di omologa:

- pagamento integrale e per primi dei debiti prededucibili e di quelli privilegiati;
- pagamento parziale dei debiti chirografari nella misura del 45%, dopo il pagamento di quelli prededucibili e privilegiati;
- durata dell'accordo complessiva: anni 11 e mesi 5 dall'omologa;
- risorse a disposizione dei creditori: quota parte dello stipendio che il Daneli percepisce mensilmente dal suo datore di lavoro (per € 760,00/mese, salvo il mese di dicembre in cui sarà versata una rata doppia), nonché la somma una tantum di € 9.389,33 attualmente depositata su conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva n. 68/2019 (versata al momento della richiesta di conversione del pignoramento);

alla proposta di accordo è allegato il piano di ammortamento con indicazione delle somme che il debitore dovrà versare mensilmente e dei creditori beneficiari dei pagamenti che saranno disposti;

rilevato che nella relazione finale il Gestore della crisi ha definitivamente attestato, con motivazione condivisibile, congrua ed esaustiva la fattibilità dell'accordo sulla base della prevedibile sufficienza delle entrate del ricorrente a far fronte agli impegni assunti;

visto il raggiungimento della maggioranza prevista, come da relazione sopra richiamata del Gestore, che attesta l'ampio superamento del 60% dei voti favorevoli, sia considerando che non considerando il voto favorevole del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati ammessi;

ritenuto che possa procedersi alla richiesta omologa;

ritenuto, quanto alle modalità esecutive, in mancanza di indicazioni normative, le stesse sono rimesse al debitore, che dovrà adempierle puntualmente sulla base di quanto previsto

nell'accordo proposto, sotto la stretta vigilanza dell'O.C.C., il quale dovrà comunicare ai creditori eventuali irregolarità;

visto l'art. 12 L. 3/12

P. Q. M.

pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 2/2021 r.g. v.g., così provvede:

1) omologa l'accordo per la composizione della crisi proposto da DANELI GIUSEPPE (CF DNLGPP77A17C352G), nato a Catanzaro il 17.01.1977 e ivi residente alla Via Fiume Neto n. 103, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta in atti (dep. 29.08.22);

2) dispone:

a) l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, co. 2 L. 3/12;

b) i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

c) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente di previdenza dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione dell'accordo;

d) delega l'avv. Pierpaolo Greco, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento dell'accordo e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera lo stesso della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

e) l'attribuzione all'Organismo di Composizione della Crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dall'accordo omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento dello stesso, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

f) che l'accordo sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12 L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese del ricorrente, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione;

h) che il Gestore della crisi relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del presente accordo con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Pierpaolo Greco.

Catanzaro, lì 30/01/2023

Il Giudice

dott. Luca Mercuri